

Convenzione per servizi di centrale di committenza

tra

il Commissario Straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 (C.F. 96484020589), istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2020 n. 77, in persona dell'Avv. Marco Corsini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2022, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2022, al n. 836 (di seguito "Commissario Straordinario");

e

l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo (C.F. 91022630676) in persona del legale rappresentante Avv. Donato Cavallo, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021, (di seguito, anche "Agenzia", "A.R.I.C." o "ARIC", e unitamente al Commissario Straordinario, in seguito, denominati congiuntamente le "Parti").

Premesso che

- l'articolo 206 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2020 n.77 (c.d. Decreto Rilancio, di seguito il "Decreto 34/2020"), al fine di accelerare gli interventi urgenti per "la messa in sicurezza antisismica ed ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 ed il necessario coordinamento dei lavori di adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea" prevede la nomina di apposito commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica;

- ai sensi dell'articolo 206 comma 5 del richiamato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2020 n.77, il Commissario Straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

- ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 206 del richiamato Decreto Legge "Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente";

- l'A.R.I.C. ricopre il ruolo di Centrale di Committenza regionale per la Regione Abruzzo, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e, da ultimo, con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11

novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66);

- il Commissario Straordinario, non avendo una propria struttura, e non avendo raccolto la disponibilità di ITALFERR s.p.a., che per legge svolge le funzioni di supporto tecnico amministrativo, a svolgere le attività di "procurement" ha la necessità di avvalersi di un soggetto che espleti le attività tipiche della stazione appaltante;

- A.R.I.C. appositamente interpellata ha manifestato la propria disponibilità, quale centrale di committenza, ad assolvere le necessità del Commissario Straordinario

tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione per servizi di centrale di committenza (di seguito, "Convenzione") e si intendono integralmente richiamati.

2. Alla presente Convenzione è allegata la scheda tecnica di quantificazione e valorizzazione economica che costituisce il parametro per la quantificazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte da A.R.I.C. (Allegato A).

Articolo 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. Il Commissario Straordinario, al fine di accelerare e rendere maggiormente efficiente l'attuazione degli interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25, affida ad A.R.I.C. quale centrale di committenza lo svolgimento tutte le attività di seguito individuate per la gestione delle procedure di gara volte all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di prestazione di servizi, di acquisto di beni e forniture, finalizzate alla realizzazione dei compiti assegnati al Commissario Straordinario.

2. A.R.I.C. si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Articolo 3 - Attività di A.R.I.C.

1. A.R.I.C. previa individuazione di un proprio Responsabile del Procedimento provvede a svolgere le seguenti attività:

a) gestire le procedure di gara a evidenza pubblica tramite piattaforma di *e-procurement*, dalla indicazione delle stesse fino alla loro aggiudicazione, inclusa la predisposizione della relativa documentazione, la verifica dei requisiti, l'esame delle offerte e la gestione dei rapporti con i concorrenti. In particolare, A.R.I.C. curerà:

1) per la fase di preparazione della gara la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa, i connessi adempimenti amministrativi e i relativi obblighi di pubblicità, ivi inclusi l'acquisizione CIG;

2) per la fase di aggiudicazione la gestione delle FAQ, l'istruttoria amministrativa e la gestione del soccorso istruttorio, la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la gestione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte in supporto al RUP, la predisposizione dei provvedimenti di ammissione/esclusione, di nomina della commissione e di aggiudicazione, gli adempimenti amministrativi e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità;

3) per la gestione dematerializzata la configurazione della procedura telematica e la gestione delle fasi in modalità dematerializzata;

4) per la gestione dei controlli relativi alla verifica dei requisiti di qualificazione ed ammissione alla gara dei concorrenti, l'acquisizione dei controlli sugli operatori economici aggiudicatari per la verifica del rispetto dei requisiti (certificato regolarità fiscale, casellario giudiziale, anagrafe sanzioni amministrative, CCIAA, stato fallimentare, DURC, lavoro dei disabili, annotazioni ANAC e BDNA);

b) effettuazione degli adempimenti anticorruzione e trasparenza, alle verifiche di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e conflitto di interessi;

c) lo svolgimento delle eventuali consultazioni preliminari di mercato;

d) la standardizzazione della documentazione di gara in conformità alle prescrizioni normative in ambito PNRR;

e) la definizione dei criteri conformi al principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) nelle fasi di realizzazione delle gare di appalto nonché raccolta delle informazioni e della documentazione necessarie per la rendicontazione e controllo;

f) nomina del Presidente delle commissioni di gara. Il Presidente sarà individuato all'interno di A.R.I.C. e svolgerà l'incarico a titolo gratuito;

g) caricamento, sul sistema informatico adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("MIT"), dei dati e della documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MIT, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica, ove e nel momento in cui la stessa sia predisposta dal MIT.

2. L'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (A.R.I.C.) provvede inoltre alle seguenti ulteriori attività:

a) adempimenti per l'attuazione dei Protocolli di Legalità e dei Protocolli operativi dei flussi finanziari;

b) verifiche di legge in fase di esecuzione ivi comprese quelle in capo a subappaltatori e/o subaffidatari;

c) adempimenti previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC) afferente al monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) di cui alla Delibera CIPE n. 15/2015;

d) gestione degli adempimenti di cui alla normativa sulla *privacy*;

e) fornisce, qualora richiesti, i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal MIT e per tutta la durata degli interventi;

3. Relativamente alle gare già indette dal Commissario Straordinario alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, ARIC svolgerà gli adempimenti successivi e conseguenti alla aggiudicazione delle medesime.

4. Lo svolgimento di eventuali ulteriori prestazioni sarà richiesto dal Commissario Straordinario ad A.R.I.C. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta, A.R.I.C. invierà al Commissario Straordinario un preventivo del compenso offerto per il loro svolgimento, il cronoprogramma delle stesse, nonché le modalità di pagamento. Le attività richieste saranno avviate solo a seguito di espressa accettazione da parte del Commissario Straordinario del predetto preventivo.

5. A.R.I.C. si impegna a segnalare al Commissario Straordinario eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa.

Articolo 4 - Attività del Commissario Straordinario

1. Per consentire ad A.R.I.C. il corretto svolgimento delle attività affidate con la presente Convenzione, il Commissario Straordinario:

- a) indicherà le tempistiche con le quali le procedure devono essere indette;
- b) fornirà le indicazioni per la strutturazione della documentazione di gara, metterà a disposizione di A.R.I.C., ove disponibile, la documentazione progettuale e ogni altra necessaria documentazione per l'espletamento dei compiti di A.R.I.C.;
- c) procederà, per le attività di propria competenza, alla nomina del RUP che collaborerà con il RUP nominato da A.R.I.C.;
- d) nomina i componenti della Commissione di gara giudicatrice;
- e) metterà a disposizione esperti particolarmente qualificati, anche settoriali, sulle specifiche aree tematiche connesse alla attuazione degli interventi;
- f) indicherà ad A.R.I.C. la tipologia di procedura da utilizzarsi, in relazione all'esigenza del rispetto dei tempi di esecuzione e realizzazione degli interventi.

Articolo 5 - Obblighi comuni e responsabilità delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività che pongono in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto della tempistica concordata.

3. Ciascuna Parte in relazione alle attività di propria competenza, si obbliga a:

- a) fornire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti;
- b) tenersi reciprocamente informate circa l'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto della presente Convenzione;
- c) comunicare tutte le irregolarità riscontrate.

4. Sono a carico di ARIC gli oneri relativi a eventuali contenziosi connessi all'utilizzo della piattaforma di *e-procurement* utilizzata.

5. A.R.I.C. utilizza la piattaforma di e-procurement applicando la normativa vigente in materia di appalti e nei limiti del proprio livello di qualificazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 6 - Comunicazioni tra le Parti

1. Il coordinamento dello sviluppo delle attività previste dalla presente Convenzione è affidato a un referente per ciascuna delle Parti e, segnatamente:

- per il Commissario Straordinario: Avv. Raffaella Romagnoli;
- per ARIC: Avv. Donato Cavallo.

2. I referenti si occupano in particolare del coordinamento della corretta esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, attivando e coinvolgendo le risorse necessarie. L'eventuale sostituzione dei predetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta modifica alla presente Convenzione.

3. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

- per il Commissario Straordinario: marcocorsinicommissarioa24a25@onepec.it;

- per ARIC: direzione@pec.aric.it.

Articolo 7 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto ad A.R.I.C. per le prestazioni eseguite nel rispetto di quanto stabilito nella presente Convenzione sarà determinato sulla base di quanto specificato nella scheda tecnica di quantificazione e valorizzazione economica allegata, che viene espressamente accettata (Allegato A).

2. Il corrispettivo dovuto sarà determinato in funzione della diversa classificazione di complessità di ciascuna procedura di gara affidata ad A.R.I.C. così come individuata nell'Allegato A e precisamente in alta, media, bassa complessità.

3. Saranno a carico di A.R.I.C. gli oneri e le spese strumentali all'aggiudicazione della gara, ivi compresi eventuali compensi e i rimborsi spese per il Presidente di Commissione di gara, essendo lo stesso costituito esclusivamente da personale interno ad A.R.I.C.

4. In un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche e in considerazione delle finalità perseguite dalle Parti con la presente Convenzione, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di A.R.I.C. e dei suoi dipendenti.

Articolo 8 - Rendicontazione delle attività e pagamenti

1. A.R.I.C., al termine delle attività, presenterà una relazione contenente la descrizione analitica delle attività eseguite e realizzate e la relativa rendicontazione.

2. I pagamenti saranno disposti previa verifica ed approvazione da parte del Commissario Straordinario che avverrà entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della relazione e rendicontazione di cui al presente articolo, mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato ed indicato da A.R.I.C.

3. L'esito positivo da parte del Commissario entro i termini sopra indicati, costituirà autorizzazione da parte di A.R.I.C. ad emettere fattura o altro documento utile per le prestazioni rese.

4. Il Commissario Straordinario procederà al pagamento entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione della fattura o altro documento utile.

Articolo 9 - Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso. Modifiche

1. La presente Convenzione ha durata pari all'incarico del Commissario Straordinario Avv. Marco Corsini.

2. Resta fermo l'obbligo di ciascuna Parte di conservare la disponibilità della documentazione di cui sia in possesso in virtù della presente Convenzione sino al periodo in cui la stessa potrà essere richiesta nell'espletamento dei controlli, anche in applicazione della normativa europea, eseguiti successivamente alla realizzazione degli interventi.

3. La cessazione dell'efficacia della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, per quanto concerne le attività svolte da A.R.I.C. come centrale di committenza, la cui esecuzione fosse in corso al momento della cessazione anzidetta.

4. Il Commissario Straordinario avrà facoltà in ogni momento di recedere dalla presente Convenzione e comunque senza il pagamento di alcuna penale con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo pec all'indirizzo di A.R.I.C. In tale ipotesi verranno riconosciute ad A.R.I.C. le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, che saranno da A.R.I.C. rendicontati, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data del recesso risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

5. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Articolo 10 - Sospensione e risoluzione

1. Il Commissario Straordinario può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione da parte di A.R.I.C..

2. Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente Convenzione in caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, da parte di A.R.I.C., per un periodo superiore a 30 giorni.

3. In caso di grave inadempimento alla presente Convenzione, il Commissario Straordinario potrà diffidare A.R.I.C., assegnandole un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre in essere tutte le necessarie azioni correttive e, nel caso in cui l'inadempimento non venisse meno, dichiarerà risolta la Convenzione.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in conformità alle disposizioni di legge in esecuzione della presente Convenzione e/o comunque in relazione alla Convenzione stessa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione per la durata della Convenzione medesima.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ciascuna ad effettuare il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa e, segnatamente, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini di quanto previsto al precedente punto 1, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.

Articolo 13 - Definizione delle controversie e foro competente

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. Ogni controversia che non sia definita in via bonaria tra le parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

3. A.R.I.C. espressamente manleva il Commissario Straordinario relativamente alle pretese ed alle impugnative dedotte avanti a qualsiasi autorità a causa delle attività di propria competenza, e provvederà a costituirsi nei giudizi dandone informativa al Commissario Straordinario nonché a sostenere i relativi costi.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di interessi comuni e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.

2. Le imposte di bollo e di registro eventualmente dovute in relazione alla presente Convenzione sono a carico di A.R.I.C.

Il Commissario Straordinario

Avv. Marco Corsini

Il Direttore Generale A.R.I.C.

Avv. Donato Cavallo